

PTPCT 2024-2026 (art. 12.6)

ESTRATTO

Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico – Modalità di esercizio del diritto

L'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 riconosce a chiunque:

il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");

il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis (accesso civico "generalizzato").

Il cittadino, senza alcuna limitazione e senza dover fornire una motivazione, può effettuare la richiesta in via telematica secondo le modalità previste dal CAD o attraverso i canali classici: mezzo posta, fax o consegna a mano

L'istanza per l'accesso civico "semplice" va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) all'indirizzo mail francesco.monaco@fondazioneifel.it, pec francesco.monaco.ifel@pec.it, il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ove non già presenti su "Amministrazione trasparente" ed in ogni caso di comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione o la presenza on line degli stessi, indicando il relativo collegamento ipertestuale. In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (inviando richiesta al Direttore Pierciro Galeone all'indirizzo pec pierciro.galeone.ifel@pec.it) che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui all'art. 2, comma 9-ter, della Legge n. 241/1990. A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il

richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del D.lgs.2 luglio 2010, n. 104.

La richiesta di accesso civico c.d. "generalizzato" è da indirizzare al Direttore Amministrativo della Fondazione all'e-mail susanna.fortuna@fondazioneifel.it, pec amministrazioneifel@pec.it.

Il Direttore Amministrativo, previa consultazione del responsabile del singolo procedimento, si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Nel caso di diniego si applica la previsione di cui all'art. 5, comma 7, del D.lgs. n. 33/2013 ed il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) all'indirizzo mail francesco.monaco@fondazioneifel.it, pec francesco.monaco.ifel@pec.it.

Al fine di assicurare l'efficacia dell'accesso civico, in applicazione dell'art. 5, D.lgs. n. 33/2013 e delle sopra richiamate delibere ANAC, l'IFEL aveva già predisposto nel 2016 una pagina dedicata all'accesso civico contenente: la spiegazione per i cittadini dell'istituto, le modalità per l'esercizio dell'accesso civico, l'indicazione dell'indirizzo pec del responsabile della trasparenza per l'esercizio dell'accesso civico, l'indicazione del nominativo e dell'indirizzo pec del titolare del potere sostitutivo in caso di mancata risposta, la modalità e tempi di chiusura del procedimento - con invio del link di pubblicazione.

L'IFEL ha istituito nel 2018 il registro degli accessi e lo ha pubblicato in Amministrazione trasparente. La Fondazione valuterà nel corso del 2024 la necessità di predisposizione del "Regolamento sugli accessi" e aggiornerà periodicamente il "Registro degli accessi".